

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore undici e quarantacinque.

23 aprile 2020

In Desio, alla via Rovagnati n. 1, presso la sede del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

é presente il signor

- LADO Avv. Stefano, nato a Milano (MI) il 17 (diciassette) aprile 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "**Banco di Desio e della Brianza Società per Azioni**", con sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 70.692.590,28 (settanta milioni seicentonovantaduemila cinquecentonovanta virgola ventotto), iscritto alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, numero R.E.A. MB-129094, codice fiscale n. 01181770155, Capogruppo del Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, è riunita in prima convocazione l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**Parte Straordinaria**

1. Modifiche degli artt. 16, 17, 26 e 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:**

1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- *Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari*

- *Relazione del Collegio Sindacale*

- *Relazione della Società di Revisione*

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

1.3 Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019

1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019

2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.. Deliberazioni inerenti e

Registrato a Monza
e Brianza (TP7)
in data 24/04/2020
n. 9113
Serie 1T
€ 356,00

conseguenti

2.1 Politica di remunerazione (Sezione I)

2.2. Rendicontazione dei compensi (Sezione II)

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per esercizi

2020 - 2022

3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio

3.2 Determinazione della durata della carica

3.3 Nomina dei membri del Consiglio

3.4 Determinazione dei compensi

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 -

2022

4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

4.3 Determinazione dei compensi

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli

esercizi 2021 - 2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti

6. Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di ri-
sparmio

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, il componente il quale dichiara aperta la seduta scusandosi per il ritardo causato da problemi di collegamento e augurando che non si debbano mai più svolgere assemblee con queste modalità.

Il Presidente premette che, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") e in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 106 del medesimo Decreto, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (la "Banca" o la "Società") ha deliberato, al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria, di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") (il "Rappresentante Designato"), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il Rappresentante Designato), diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Ciò premesso, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il Presidente comunica:

- che, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato in audioconferenza ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite allo stesso dagli azionisti legittimati;

- che sono fino a questo momento intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, numero 38 azionisti rappresentanti numero 93.455.986 azioni ordinarie pari al 76,138145% delle complessive n. 122.745.289 azioni ordinarie, come da elenco analitico che sarà allegato al verbale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita in prima convocazione la presente assemblea straordinaria e ordinaria per deliberare sulle materie all'ordine del giorno e, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, designa me Notaio, presente presso la sede sociale, quale Segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, sia per la parte straordinaria, sia per la parte ordinaria.

Il Presidente, a questo punto, invita me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in detta per oggi alle ore 11,00 in questo luogo con collegamento in audioconferenza, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2020, sempre in questi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 14 marzo 2020, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società in data 13 marzo 2020 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEInfo all'indirizzo www.linfo.it;

- che l'avviso integrato della presente assemblea è stato pubblicato il 27 marzo u.s. sul sito internet dell'istituto e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEinfo all'indirizzo www.linfo.it. L'estratto dell'avviso integrato è stato pubblicato in data 28 marzo u.s. sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

- che, come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del Decreto, ha previsto nell'integrazione dell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto;

- che la Società ha nominato Computershare S.p.A ("Computer-

share") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che, come precisato nell'integrazione dell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che Computershare ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini prescritti; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEinfo all'indirizzo www.linfo.it e pubblicati sul sito internet del Banco:

* in data 13 marzo u.s., la Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie e le Relazioni illustrative dei punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, raccolte in un unico fascicolo;

* in data 1° aprile u.s., la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123 ter TUF, la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123 bis TUF, nonché la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter TUF, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16 (c.d. "Bilancio di Sostenibilità);

* sempre in data 1° aprile u.s., l'Addendum alle Relazioni illustrative in particolare con riferimento al punto 1.2. "Destinazione del risultato di esercizio" variato a seguito dell'emanazione (i) della "Raccomandazione di Banca d'Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da COVID-19" e (ii) e dei successivi chiarimenti pubblicati dalla Banca Centrale Europea (l' "Addendum");

* in data 2 aprile u.s, la documentazione relativa alle liste presentate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di cui meglio si dirà nell'ambito della trattazione dell'apposito argomento all'Ordine degli Giorno, nonché le proposte dell'azionista di maggioranza per quanto concerne le votazioni sugli organi sociali.

Tutta la predetta documentazione verrà allegata al verbale co-

me parte integrante e sostanziale dello stesso;

- che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, oltre al Presidente Stefano Lado, il dott. Tommaso Cartone, Vice Presidente, e l'ing. Agostino Gavazzi, Consigliere mentre sono collegati in audioconferenza i Consiglieri Graziella Bologna, Valentina Casella, Nicolò Dubini, Egidio Gavazzi, Paolo Gavazzi, Tito Gavazzi, Cristina Finocchi Mahne, Gerolamo Pellicanò, avendo giustificato la propria assenza la Consigliera Marina Brogi;
- che, per il Collegio Sindacale, partecipa alla riunione la dott.ssa Giulia Pusterla, Presidente mentre sono collegati in audioconferenza i Sindaci Effettivi Rodolfo Anghileri e Franco Fumagalli Romario;
- che è inoltre presente, il Direttore Generale Angelo Antoniazzi;
- che assiste all'Assemblea, collegato in audioconferenza, il Signor Francesco Foti, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- che sono presenti alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti e collaboratori della società, nonché collegati in audioconferenza, i rappresentanti della società di revisione;
- che è presente, collegato in audioconferenza, Computershare SpA, Rappresentante Designato in persona del Signor Fabio Ferrari;
- che il capitale sociale di Euro 70.692.590,28 è diviso in n. 135.947.289 azioni nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che saranno fornite nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega al Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del verbale assembleare;
- che sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a." e Tempesta Nicola; le relative risposte sono state messe a disposizione sul sito internet della società in data

21 aprile 2020 in coerenza con la Comunicazione n. 3/2020 emanata dalla Consob in data 10 aprile 2020, documenti che saranno allegati al verbale assembleare; in pari data la Società, in considerazione della risposta resa alla richiesta dell'Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.", ha sottoposto all'attenzione dell'Assemblea l'opportunità di introdurre una precisazione nella proposta di deliberazione riportata nell'Addendum e relativa al punto 1.2 "Destinazione del risultato di esercizio" all'ordine del giorno di parte ordinaria;

- che in caso di richieste di interventi o domande pervenute al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno conferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti

* **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado s.a.p.a.** (codice fiscale 09223340150) numero azioni 61.913.697 (50,44%);

* **Avocetta S.p.A.** (codice fiscale 04302600152) numero azioni 10.059.800 (8,20%);

* **Stefano LADO** (codice fiscale LDA SFN 60D17 F205L) numero azioni 9.065.841 (7,39%) di cui direttamente con diritto di voto numero azioni 2.180.111 (1,78%) ed indirettamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. (codice fiscale 03912210154) numero azioni 6.885.730 (5,61%);

- che dalle informazioni a disposizione non risulta l'esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF;

- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza delle disposizioni applicabili e che l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere non è consentito senza specifica autorizzazione.

Do quindi lettura dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente conferma che le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio in qualità di Segretario e procede sulla

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, che risulta il seguente:

1. Modifiche degli artt. 16, 17, 26, e 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Propone - tenuto conto che tutta la documentazione relativa al

presente punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione, nei modi e nei termini di legge - di ometterne la lettura limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo dello Statuto attualmente vigente, è riportato nel documento allegato alle Relazioni illustrative che sarà allegato al verbale.

Si omette la lettura.

Precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 o di cui all'art. 2437-quinquies del Codice Civile.

Comunica inoltre che in data 20 aprile 2020 è pervenuto il provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ex artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 relativo alle modifiche statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulla seguente

proposta di deliberazione

della quale delega a me Notaio la lettura nel testo qui di seguito riprodotto:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto:

- delle modifiche proposte, con il raffronto tra il testo attualmente vigente e il testo modificato, allegate alla Relazione illustrativa sul presente argomento,

DELIBERA

a) di modificare gli art. 16, 17, 26, e 27 dello Statuto Sociale come illustrato;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."

Indi pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono presenti n. 38 azionisti rappresentanti per delega al Rappresentante Designato n. 93.455.986 Azioni ordinarie, pari al 76,138145% delle n. 122.745.289 azioni ordinarie esistenti.

A nome del Presidente, apro le votazioni con riferimento al **punto 1)** all'ordine del giorno della parte straordinaria essendo le ore dodici e cinque minuti.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il **Rappresentante Designato** dichiara che sono

espressi i seguenti voti:

Favorevoli n. 93.262.946 pari al 99,793443%

Contrari n. 40 pari allo 0,000043%

Astenuti nessuno

Non votanti n. 193.000 pari allo 0,206514%

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al verbale.

Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Esaurita la trattazione dell'unico argomento iscritto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente mi richiede, anche ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari, di procedere alla verbalizzazione della parte straordinaria testé svolta in autonomo atto e dichiara chiusa l'Assemblea in sede straordinaria alle ore dodici e sei minuti dando atto che la stessa procede in sede ordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio i documenti di seguito elencati con le relative lettere che li identificano come allegati:

"A": Elenco intervenuti

"B": Relazioni illustrative

"C": Esito votazione

"D" testo aggiornato dello statuto sociale.

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone già avuta piena conoscenza.

E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparante il quale, a mia espressa richiesta, dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di legge, alle ore sedici e trenta minuti.

Consta di cinque fogli scritti per diciotto facciate e parte della diciannovesima.

F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni.

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente.	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI FERRARI FABIO			0	0
1	D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI			6.000.000	6.000.000
2	D BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA			61.913.697	61.913.697
3	D LADO STEFANO			2.180.111	2.180.111
4	D AVERLA SRL			3.703.425	3.703.425
5	D RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA			6.500	6.500
6	D POZZOLI GUIDO			37.000	37.000
7	D POZZOLI FRANCESCO ANTONIO			3.300	3.300
8	D POZZOLI FABIO ANTONIO			15.000	15.000
9	D CORDANI ANTONIO SALVATORE			27	27
10	D TEMPESTA NICOLA			40	40
11	D CAMINETTO NUOVO S.P.A.			1.015.680	1.015.680
12	D AVOCETTA S.P.A.			10.059.800	10.059.800
13	D GAVAZZI MARCO RODOLFO			355.841	355.841
14	D MORIGI GABRIELE			90	90
Totale azioni				85.290.511	85.290.511
				69,485771%	69,485771%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI FERRARI FABIO			0	0
1	D KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA PIR			15.000	15.000
2	D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.278	1.278
3	D ANIMA GEO ITALIA			1.381.842	1.381.842
4	D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA			86.466	86.466
5	D ANIMA ITALIA ANIMA SGR			1.037.549	1.037.549
6	D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA			1.873.599	1.873.599
7	D ANIMA SGR ATTN			136.464	136.464
8	D RELIANCE TRUST COMPANY			500	500
9	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			5.010	5.010
10	D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY			70.000	70.000
11	D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC			435.527	435.527
12	D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND			13.389	13.389
13	D GOVERNMENT OF NORWAY			24.452	24.452
14	D ISHARES VII PLC			24.128	24.128
15	D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			15.568	15.568
16	D AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND			1.212	1.212
17	D ANIMA FUNDS PLC			56.681	56.681
18	D BRIGHOUSE F TR II - BRIGHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF			20.306	20.306
19	D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA			9.000	9.000
20	D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA			99.000	99.000
21	D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			1.777	1.777
22	D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE			28.501	28.501
23	D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM			876	876
Totale azioni				5.338.125	5.338.125
				4,348945%	4,348945%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO			0	0
1	D S.C.S. SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCRL IN FALLIMENTO <i>Curatore fallimentare: SAMBUCHI PAOLO - FAINA EROS</i>			2.827.350	2.827.350
			Totale azioni	2.827.350 2,303429%	2.827.350 2,303429
			Totale azioni in proprio	0	0
			Totale azioni in delega	93.455.986	93.455.986
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	93.455.986	93.455.986
				76,138145%	76,138145%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	38	38
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	38	38
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3	3


Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Allegato**B**..... all'attoRep. **163417/32308**...

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"
E
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL
23 APRILE 2020**



A handwritten signature in black ink is located in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Speciale per deliberare sugli argomenti di seguito illustrati:

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 E AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli argomenti in esame vengono trattati in modo unitario come segue:

PUNTO N. 1

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2020 - 2022

PUNTO N. 2

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.

Il mandato al Dr. Francesco Foti, nominato alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio dall'Assemblea Speciale del 6 aprile 2017, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 6 aprile 2017. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso è stato poi assunto a carico del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio" o la "Società") per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi sociali e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco Desio, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c., a pena di decadenza;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

**RELAZIONE AL PUNTO N.3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI
AZIONISTI DI RISPARMIO****PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL
D.LGS. N. 58/1998.**

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla Società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 6 aprile 2017 (che aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione), si propone anche per il triennio 2020-2022 di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune (vedasi precedente punto 2 all'ordine del giorno).

L'addebito a carico degli azionisti di risparmio (nella forma di rivalsa sugli utili spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (vedasi Relazione sul punto n. 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica. Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 2 all'ordine del giorno:


delibera

- a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. C), del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;*
- b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica."*

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PROGETTO DI MODIFICA DEGLI ARTT. 16, 17, 26 E 27 DELLO STATUTO
SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale, per adeguare il documento alla nuova Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 ("Legge di Bilancio 2020"), che ha modificato gli articoli 147-ter comma 1-ter e 148, comma 1-bis del D.Lgs.58/98, in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate come segue:

- art. 147-ter, comma 1 ter, D.Lgs. 58/98: il riparto degli amministratori da eleggere viene effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 2/5 degli amministratori eletti;
- art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/98: il riparto tra i membri del Collegio Sindacale viene effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

In caso di Organi Sociali formati da 3 componenti la quota è arrotondata non per eccesso (regola generale) bensì per difetto (comunicazione Consob n. 1/2020 del 30 gennaio 2020).

Lo schema delle modifiche proposte, con il raffronto tra il testo attualmente vigente e il testo modificato, è allegato alla presente Relazione quale allegato 1.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 e 61 del D.Lgs n. 385/1993 il cui iter risulta in corso di finalizzazione.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

- "a) di modificare gli artt. 16, 17, 26 e 27 dello Statuto Sociale come illustrato;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sugli argomenti di seguito illustrati:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
BILANCI AL 31 DICEMBRE 2019**

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in quattro sottopunti, al fine di consentire una votazione specifica sui punti 1.1 e 1.2, come segue (essendo i documenti sub 1.3 e 1.4 oggetto solo di presentazione e non anche di votazione):

1. Bilanci al 31 dicembre 2019:

1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della Società di Revisione.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

1.3 Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019;

1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") è redatta in conformità al D.Lgs. 254/2016.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter c. 1 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) come successivamente modificato.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia ai singoli documenti sopraelencati, che saranno messi a disposizione del Pubblico entro il 1° aprile 2020 presso la sede sociale e resi consultabili sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo www.iinfo.it.

Si precisa che il dividendo - una volta deliberato dall'Assemblea - potrà essere riscosso presso i rispettivi intermediari depositari, a decorrere dal giorno 29 aprile 2020, contro stacco della cedola n. 29 (data di stacco della cedola 27 aprile 2020 e data di legittimazione al pagamento - c.d. "record date" - 28 aprile 2020) sulle azioni di risparmio nominative cod. ISIN IT0001282489, sulle azioni di risparmio al portatore cod. ISIN IT0001281374 e sulle azioni ordinarie cod. ISIN IT0001041000.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Ordinaria le seguenti proposte di deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il 23 Aprile 2020, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione individuale e consolidata, nonché della connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico individuali e consolidati, della relativa nota integrativa individuale e consolidata, dell'attestazione prevista dall'art. 154-bis del D.Lgs n. 58/1998, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") e delle lettere della Società di Revisione relative al Bilancio consolidato e al Bilancio di sostenibilità, della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno, nonché di quanto previsto dall'art. 24 dello statuto sociale circa la destinazione dell'utile di esercizio,



DELIBERA

- con riferimento al punto 1.1) all'ordine del giorno, di approvare la Relazione degli Amministratori sulla Gestione nonché la connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo relativa all'esercizio 2019 ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza al 31 dicembre 2019, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- con riferimento al punto 1.2) all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto sociale, di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 44.886.464,14 come segue:

10 % da assegnare alla riserva legale:	Euro 4.488.646,00
10% da assegnare alla riserva statutaria	Euro 4.488.646,00

Ai soci:

Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie pari ad	Euro 12.716.411,94
Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio pari ad	Euro 1.642.328,80

Alla riserva per beneficenza:	Euro 50.000,00
-------------------------------	----------------

Ulteriore assegnazione alla riserva statutaria	Euro 21.500.431,40"
--	---------------------

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

**RELAZIONE AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in quattro sottopunti, al fine di consentire una votazione unica sui sottopunti 2.1 e .2.2, come segue:

2.1 Politica di remunerazione – Sezione I

2.2 Rendicontazione dei compensi – Sezione II

La Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è redatta, oltre che ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. come da ultimo modificato con il D.Lgs 49/2019, anche ai fini dell'Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanate in data 23 ottobre 2018 con il 25° aggiornamento della Circolare 285/2013 e - tra l'altro - tiene conto delle disposizioni rivenienti dal recepimento delle direttive MiFID volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e la gestione dei potenziali conflitti di interesse, degli Orientamenti EBA su sane politiche di remunerazione, degli Orientamenti EBA in materia di politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio e del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 604/2014 per l'identificazione del personale più rilevante.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter c. 1 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) come successivamente modificato.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia alla Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta, come detto, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., che verrà messa a disposizione del Pubblico entro il 1° aprile 2020 presso la sede sociale del Banco e resa consultabile sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", oltre che sulla piattaforma di stoccaggio INFO, all'indirizzo www.linfo.it.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F., approvata in data 27 febbraio 2020 dal Consiglio di Amministrazione del Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno,

DELIBERA

- 2.1 *L'approvazione (in via vincolante) della Politica di Remunerazione (sezione I della Relazione)*
2.2 *L'approvazione (in via consultiva) della Rendicontazione dei compensi (sezione II della Relazione)".*

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Stefano Lado



**RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2020 - 2022**

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in quattro sottopunti, come segue:

- 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio**
- 3.2 Determinazione della durata della carica**
- 3.3 Nomina dei membri del Consiglio**
- 3.4 Determinazione dei compensi**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 scade il mandato agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria del 6 aprile 2017.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2020 - 2022 secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto Sociale (modificato come illustrato nell'apposita Relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria), nel rispetto dell'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha modificato l'articolo 147-ter comma 1-ter del D. Lgs n. 58/98.

Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha modificato l'articolo 147-ter comma 1-ter del D. Lgs n. 58/98; pertanto, almeno 2/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario all'unità superiore, tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla durata della carica. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Requisiti

Gli Amministratori delle "banche quotate" devono possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi l'assenza delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente fissati, per tutti gli esponenti aziendali, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998, nella more dell'emanazione del nuovo regolamento del MBF in materia). Inoltre, in capo agli Amministratori dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"), ovvero il divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

Si ricorda altresì che gli esponenti aziendali degli enti creditizi sono tenuti al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili e a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Infine, almeno 1/4 quarto degli Amministratori¹ devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

¹ Con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 o, diversamente, all'unità superiore.

La definizione di indipendenza prevista per gli Amministratori dallo Statuto sociale in vigore è in linea con quella stabilita dal T.U.F. e con quella indicata dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (fatta eccezione, con riferimento a quest'ultimo, per il criterio dell'anzianità di carica non superiore a 9 anni nei 12 anni precedenti, che finora il Banco ha ritenuto di non adottare).

La assenza/perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive, comporta la decadenza dalla carica.

L'accertamento dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché, in particolare, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, oltre all'assenza di incompatibilità con riferimento al "divieto di *interlocking*" e al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili, sarà svolto dal Consiglio di Amministrazione di nuova nomina, sentito il Collegio Sindacale, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Presentazione delle liste di candidati

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 3.068.632 sulle totali n. 122.745.289). Tale soglia è stata confermata dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste devono indicare i candidati in ordine progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 2/5 del totale con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Almeno 1/4 dei candidati indicati devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dallo Statuto della Banca.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati in relazione al "profilo teorico" pubblicato contestualmente alla presente Relazione e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità e il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; la dichiarazione conterrà anche le informazioni relative all'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di *interlocking*" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011 e il rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili);
- c) dichiarazione, da parte dei soci presentatori, diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo, come individuati dalle norme di legge e regolamentati stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione

le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea"), e presso la Borsa Italiana S.p.A.

Modalità di elezione degli Amministratori

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea (lista di maggioranza), saranno eletti nell'ordine indicato, tanti amministratori secondo il numero predeterminato dall'Assemblea, meno uno (quindi dalla lista di "maggioranza" saranno nominati da un minimo di 7 ad un massimo di 11 Amministratori)
- tra le altre liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato o votato la lista di maggioranza è eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi o il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza a tali requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha modificato gli articoli 147-ter e 148 comma 1-bis del D. Lgs n. 58/98.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione; in altri termini, una lista deve ottenere almeno n. 1.534.316 voti a favore (pari all'1,25% delle azioni ordinarie esistenti).

Nel caso di presentazione di una sola lista (ovvero nell'ipotesi di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del numero minimo di Amministratori Indipendenti e del criterio di riparto in materia di equilibrio tra generi richiesti dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.


Determinazione dei compensi

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma C.C., l'Assemblea determina il compenso globale che il Consiglio di Amministrazione ripartirà al proprio interno tra gli Amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato); i compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore degli amministratori con deleghe o incarichi particolari², che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'Assemblea, saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



² La previsione di cui all'art 2389 c. 3 c.c., riferita agli "amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", s'intende estesa anche ad eventuali figure di amministratori con deleghe non operative o incarichi particolari

**RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2020 - 2022**

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in tre sottopunti, come segue:

- 4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;**
- 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 4.3 Determinazione dei compensi.**

Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 scade anche il mandato "triennale" ai Sindaci in carica, anch'essi nominati dall'Assemblea Ordinaria del 6 aprile 2017.

Si rende quindi necessario nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente per gli esercizi 2020 – 2022 secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale (modificato come illustrato nell'apposita Relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria), nel rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1 bis decreto legislativo 58/1998, modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che in seguito viene richiamato e precisato, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti.

Composizione e durata

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1 bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160; pertanto, almeno 2/5 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. I Sindaci, che durano in carica, ai sensi di legge, per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Requisiti

I Sindaci delle "banche quotate" devono possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi l'assenza delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente stabiliti, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento del MEF in materia e, per i Sindaci, dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e, quanto all'indipendenza, dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.).

I Sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere assunti (attualmente fissati dall'art. 148-bis del T.U.F., dall'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob, ai quali si rinvia). Inoltre, in capo ai Sindaci dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"), ovvero il divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

Si ricorda altresì che gli esponenti aziendali degli enti creditizi sono tenuti al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili e a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Quanto ai requisiti di professionalità, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve in ogni caso essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci che non fossero in possesso di detto requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nelle attività indicate nell'art. 26, commi 5 e 6 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

La perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la

decadenza dalla carica.

I Sindaci devono possedere anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

L'accertamento dei predetti requisiti sarà svolto, contestualmente a quello degli Amministratori, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Presentazione delle liste di candidati

Anche la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 3.068.632 sulle totali n. 122.745.289). Tale soglia è stata confermata dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.


Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste devono comporsi di due sezioni (una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, una per i candidati alla carica di Sindaco supplente) e non più di sei candidati (tre effettivi e tre supplenti), elencati in ordine progressivo; in ogni caso, devono essere espressamente indicati i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità e il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; la dichiarazione conterrà anche le informazioni relative all'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di *interlocking*" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011, nonché il rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili);
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999, in succ. mod. e int.), al quale si rimanda. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009.



Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un sindaco uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Nel caso in cui entro il termine del venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea:

- sia stata depositata una sola lista; ovvero
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci tra loro collegati secondo le disposizioni citate; ovvero
- siano state depositate più liste, ma una sola sia considerata validamente presentata in base alle richiamate disposizioni di legge e di statuto;

la Società ne darà tempestiva notizia tramite comunicato stampa diffuso con le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. Il comunicato specificherà, altresì, che potranno essere presentate liste sino al termine stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia e che il quorum di presentazione è ridotto della metà (ossia 1,25%, pari a n. 1.534.316 azioni ordinarie esistenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea") e presso la Borsa Italiana S.p.A.

Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Collegio Sindacale sarà parimenti nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (lista di "maggioranza") espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine progressivo indicato, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- tra le liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, un Sindaco effettivo, che assumerà automaticamente la carica di Presidente ed un Sindaco supplente. Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dall'art. 148, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Diversamente da quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per la nomina dei Sindaci non è consentito prevedere per statuto che le liste debbano ottenere una percentuale minima di voti, per concorrere all'esito della votazione. I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti da citato art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob. Tuttavia qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dei Sindaci.

Nell'ipotesi limite di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare l'intero Collegio Sindacale, ovvero nel caso di impossibilità di applicazione della procedura descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e le

maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.


Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Determinazione dei Compensi

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulla retribuzione annuale spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio, incluso quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



RELAZIONE AL PUNTO N. 5 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER GLI ESERCIZI 2021 - 2029.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere, essendo giunto al nono esercizio ovvero al periodo massimo consentito dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2012, per gli esercizi 2012-2020.

Al fine di garantire un adeguato periodo di avvicendamento tra l'attuale e il futuro revisore legale, si rende opportuno deliberare fin d'ora il conferimento ad un'altra società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, nonché la determinazione del relativo corrispettivo, con i relativi criteri di adeguamento.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, e dell'art. 16 del Regolamento Europeo 537/2014 del 16 aprile 2014, che prevede due possibili alternative per il conferimento dell'incarico e indica la preferenza motivata per una delle due.

La proposta motivata del Collegio Sindacale è allegata alla presente relazione quale allegato 2.

Premesso quanto sopra, tenuto conto della proposta del Collegio Sindacale sopra menzionata, si sottopone all'Assemblea la seguente proposta:

“a) approvare la proposta formulata, secondo i termini e le modalità indicati nella “Raccomandazione del Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 39/2010 sul conferimento dell’incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029” che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede:

- *in via principale, di conferire l'incarico alla società di revisione KPMG S.p.A. per onorari annui di 327.000 euro, soggetti ad adeguamento annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT, corrispondenti a n. 6.303 ore³;*
- *in via subordinata, qualora all'esito delle votazioni sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata, di conferire l'incarico alla società di revisione EY S.p.A. per onorari annui di 320.000 euro, soggetti ad adeguamento annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT, corrispondenti a n. 5.720 ore.*

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere necessario per l'attuazione della delibera assembleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati.”

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Stefano Lado

³ Ore medie annue proposte per il novennio. L'offerta formulata da KPMG S.p.A. prevede una riduzione delle ore, rispetto a quelle previste per il 2020 dal revisore uscente, per le attività di revisione per gli esercizi 2023 e 2024 del 5% e per gli esercizi dal 2025 al 2029 del 10%

RELAZIONE AL PUNTO N. 6 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**PROPOSTA DI ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ DEL COMPENSO ASSEGNATO AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare in Assemblea Speciale gli azionisti di risparmio, in pari data ma precedentemente alla Assemblea Ordinaria, per deliberare in ordine al rinnovo della carica di Rappresentante Comune, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per l'espletamento della funzione, il tutto come illustrato nella Relazione all'Assemblea Speciale, alla quale si rimanda.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, ritiene doveroso rinnovare la proposta all'Assemblea Ordinaria di assunzione a carico del Banco Desio del compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, nell'importo che sarà deliberato dall'Assemblea Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto la seguente proposta di deliberazione:


"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio

delibera

ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio."

Desio, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

STATUTO SOCIALE

PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTT. 16, 17, 26 e 27
 CONNESSE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 27.12.2019 N. 160
 (Legge di Bilancio per l'anno 2020)

COMMI 302, 303 E 304 IN TEMA DI QUOTE DI GENERE

PROSPETTO DI RAFFRONTO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO CON MODIFICHE IN MARK-UP
Art. 1-15	Art. 1-15 Invariati
<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina</p> <p>1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina</p> <p>1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011 numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno 1/5 la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.</p>
<p>2.-9. Invariati</p> <p>10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p>2.-9. Invariati</p> <p>10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi in conformità alle suddette disposizioni in materia, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>
11.-12.-13.	11.-12.-13. Invariati

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
 a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
 b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).
 Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di minoranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
 In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

15.-16.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58.

Art. 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.


15.-16. invariati

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti



<p>tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p>della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.</p> <p>3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>4.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>Artt. 18-25</p>	<p>Art. 18-25 Invariati</p>
<p>Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti</p> <p>1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato; mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti</p> <p>1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre disposizioni vigenti in materia; quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011 numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno 1/5 la quota dei componenti del Collegio Sindacale ivi indicata deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>
<p>2.-6.</p>	<p>2.6. Invariati</p>
<p>Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni</p>	<p>Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni</p>
<p>1.-15.</p>	<p>1.-15. Invariati</p>
<p>16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a</p>	<p>16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:</p> <p>a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di</p>

<p>maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicura l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicura l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>riparto che assicura l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia;</p> <p>b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicura l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicura l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicura l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>18. Artt. 28-33</p>	<p>18 Invariato Artt. 28-33 Invariati</p>



[Handwritten signature]

Raccomandazione del Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 39/2010 sul conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029

Signori Azionisti,

con l'approvazione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale per il novennio 2012-2020 conferito a Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 26 aprile 2012.

In base all'attuale normativa, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo 537/2014 ("Regolamento Europeo") e dal D.Lgs. 135/2016, l'incarico di revisione legale non può essere ulteriormente rinnovato. Il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un'apposita procedura di selezione da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui all'art. 16 del suddetto Regolamento Europeo.

Il Collegio Sindacale, agendo in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 ("Comitato"), ha ritenuto opportuno anticipare l'avvio della procedura di selezione per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, in considerazione del divieto previsto dall'art. 5 del suddetto Regolamento Europeo che, per tutelare l'indipendenza del revisore, richiede che questo si astenga dal fornire talune tipologie di servizi diverse dalla revisione legale dei conti già a partire dall'esercizio immediatamente precedente al primo anno di revisione. Atteso quanto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere che l'Assemblea degli Azionisti, chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2019, fosse altresì chiamata a deliberare relativamente alla scelta del nuovo revisore legale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., nonché ad approvarne il compenso e i relativi criteri di adeguamento, in base ad apposita raccomandazione del Comitato.

Conformemente alle disposizioni del citato art. 16 del Regolamento Europeo trattandosi di affidamento dell'incarico di revisione legale per un Ente di Interesse Pubblico ("EIP") come definito dall'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 ("Decreto"), la proposta formulata dal Comitato che Vi viene sottoposta prevede due possibili alternative di conferimento dell'incarico e indica la preferenza motivata per una delle due.

Oggetto della richiesta di offerta

La procedura di selezione e la richiesta di offerta sono state predisposte in conformità alle norme vigenti, specificamente ai criteri stabiliti dall'art. 16 del Regolamento Europeo, e hanno tenuto presente la necessità di salvaguardare la continuità con l'attuale policy del Revisore Unico del Gruppo Banco Desio ("Gruppo") in materia, nonché di assicurare una ordinata e coerente gestione dell'assegnazione dell'incarico anche da parte delle società del Gruppo. A tale scopo, la richiesta di offerta è stata avanzata non solo per conto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. poiché, in considerazione dei compiti di direzione e coordinamento verso le altre società del Gruppo, anche queste sono state incluse nel perimetro societario indicato dalla richiesta di offerta.

Il processo istruttorio di valutazione delle offerte è stato curato dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto") e dalla sua struttura, che il Comitato ha incontrato 11 volte al fine di monitorare costantemente l'avanzamento dell'intero processo.

Quanto alla natura dei servizi di revisione richiesti, sono state previste le seguenti tipologie:

Servizi di revisione legale

- Revisione del bilancio consolidato di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a) del Decreto, comprensiva dell'attestazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del Capitale primario di classe 1 dell'utile in corso di formazione alla fine dell'esercizio, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento Europeo 575/2013.
- Revisione del bilancio d'esercizio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di Desio OBG S.r.l. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a) del Decreto.
- Revisione del bilancio d'esercizio di Fides S.p.A. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a) del Decreto, comprensiva dell'attestazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del Capitale primario di classe 1 dell'utile in corso di formazione alla fine dell'esercizio, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento Europeo 575/2013.
- Verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di Fides S.p.A. e di Desio OBG S.r.l., con il bilancio consolidato di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e sulla sua conformità alle norme di legge, ai sensi dall'articolo 14, comma 2, lett. e) del Decreto.
- Verifica sulla coerenza di alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e sulla loro conformità alle norme di legge, ai sensi dall'articolo 14, comma 2, lett. e) del Decreto.
- Attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di Fides S.p.A. e di Desio OBG S.r.l. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. b) del Decreto.

Allegato 2

- Revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. di cui alla Raccomandazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 in materia di controlli societari, punto 1.2.d), comprensiva dell'attestazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del Capitale primario di classe 1 dell'utile in corso di formazione alla fine del primo semestre, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) del Regolamento Europeo 575/2013.

Servizi accessori di revisione ("ancillary audit assignments")

- Revisione contabile limitata dei Prospetti Contabili consolidati e delle relative note illustrative di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 marzo e al 30 settembre per l'attestazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del Capitale primario di classe 1 dell'utile in corso di formazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) del Regolamento Europeo 575/2013.
- Revisione contabile limitata dei Prospetti Contabili individuali e delle relative note illustrative di Fides S.p.A. al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre per l'attestazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del Capitale primario di classe 1 dell'utile in corso di formazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) del Regolamento Europeo 575/2013.

Altri servizi strettamente connessi all'incarico di revisione ("audit-related")

- Esame limitato (*limited assurance engagement*) della "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" del Gruppo al 31 dicembre.
- Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di Fides S.p.A. e di Desio OBG S.r.l.
- Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Al fine di regolare anche la fornitura di ulteriori servizi di natura diversa dai precedenti, comunque ammessi dalla legge e dalla regolamentazione vigente, è stato richiesto agli offerenti di includere nella proposta una ipotesi di Accordo Quadro ripilogativo delle caratteristiche standard e delle relative tariffe.

Procedura di selezione

La procedura di selezione adottata da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è stata predisposta e condotta nel pieno rispetto dei criteri delineati dall'art. 16 del Regolamento Europeo. La procedura di selezione è stata inoltre definita in coerenza con l'attuale policy di Gruppo in materia ed è stata volta a indirizzare la ricerca nella direzione di un'elevata qualità del servizio di revisione legale, adeguato alle dimensioni e alla complessità del Gruppo.

I criteri considerati per la scelta delle società di revisione da contattare, la struttura della richiesta d'offerta e il flusso logico per la valutazione delle proposte ricevute - inclusi gli attori e le fasi del processo, nonché il sistema di scoring adottato al fine di rappresentare in forma sintetica le valutazioni effettuate - sono stati condivisi dal Comitato preliminarmente all'avvio della selezione.

In considerazione di quanto prescritto dall'art. 16, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento Europeo, durante l'intero processo sono state adottate misure volte a assicurare piena tracciabilità della procedura di selezione e aderenza ai criteri annunciati agli offerenti.


A tale scopo, come detto, i criteri che sarebbero stati seguiti per valutare le offerte sono stati definiti prima dell'avvio della selezione. Per il coinvolgimento delle società di revisione e la definizione delle offerte è stata seguita l'attuale policy di Gruppo in materia, per cui la funzione del Dirigente Preposto ha curato le attività istruttorie della selezione.

La Procedura di Selezione si è articolata nelle seguenti fasi:

a. Identificazione delle società di revisione destinatarie di una richiesta d'offerta

In considerazione della dimensione, dell'articolazione geografica e dei settori d'operatività del Gruppo, i criteri adottati al fine di definire le società di revisione da contattare sono stati i seguenti: (i) copertura geografica diretta - cioè tramite società appartenenti allo stesso network e non tramite partnership commerciali - dove il Gruppo è presente; (ii) esperienza professionale specifica nei settori ove il Gruppo opera (bancario e più in generale finanziario) comprovata dallo svolgimento - in corso o recente - di incarichi di revisione legale dei conti presso enti comparabili per dimensione e struttura a quelli del Gruppo; (iii) ragionevole evidenza del fatto che l'offerente possa conservare, per l'intera durata del contratto, adeguati margini d'indipendenza economica, considerati i proventi derivanti dall'incarico in rapporto al totale dei ricavi dell'offerente.

Sono stati esaminati gli elenchi, di cui all'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento Europeo, pubblicati da Consob con riferimento alle società di revisione e revisori legali con incarichi su Enti di Interesse Pubblico ("EIP"); sono state escluse oltre all'attuale società di revisione incaricata Deloitte & Touche S.p.A. - le persone fisiche, le società non aventi adeguati margini d'indipendenza economica e quelle non operanti nel settore bancario. Ad esito dell'analisi preliminare di dettaglio condotta sulla base dei dati pubblicamente disponibili (ovvero le più recenti "Relazioni di trasparenza" pubblicate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo), si è provveduto a invitare cinque società di revisione a manifestare il loro interesse a partecipare alla selezione: BDO Italia S.p.A., EY S.p.A., KPMG S.p.A., Mazars Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PwC"). Tutte le cinque società di revisione hanno manifestato interesse a partecipare alla gara e sono state pertanto destinatarie della lettera d'invito che aveva in allegato il documento "Richiesta di offerta per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029", contenente la descrizione dei criteri che sarebbero stati utilizzati per la selezione delle proposte e le conseguenti indicazioni in merito ai contenuti dell'offerta con l'elenco dettagliato delle



Allegato 2

informazioni da fornire. Tutte le cinque società di revisione che hanno manifestato l'interesse hanno poi presentato un'offerta, in base alle modalità previste nella lettera d'invito.

b. Selezione

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 16, paragrafo 3, lett. e) del Regolamento Europeo, la valutazione delle proposte avanzate dalle società di revisione è stata effettuata basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara.

Nella richiesta d'offerta è stato indicato che l'analisi comparativa delle offerte pervenute avrebbe comportato anzitutto la valutazione tecnica (ovvero delle "Informazioni Organizzative e di Indipendenza" e delle "Informazioni Tecnico-Professionali"), mentre il profilo economico delle stesse (ovvero le "Informazioni Economiche") sarebbe stato preso in esame solo successivamente.

La valutazione tecnica delle informazioni fornite nei documenti inviati dagli offerenti è consistita nell'esame dei 40 elementi informativi richiesti ("item"), articolati nelle cinque sezioni di cui si componeva la parte tecnica della richiesta d'offerta.

Le prime due sezioni sono rappresentative delle caratteristiche ritenute essenziali e qualificanti della società offerente, e in particolare:

- Caratteristiche dell'offerente (12 item) raccoglie, tra le altre, informazioni circa la struttura della società e del suo network, i relativi dimensionamenti, le esperienze pregresse e gli incarichi assegnati o in corso di svolgimento con clienti comparabili a Banco di Desio e della Brianza S.p.A., gli strumenti IT, le politiche di formazione interna e di controllo della qualità, la presenza di rappresentanti in organismi e istituzioni internazionali, le sanzioni comminate da autorità di controllo del settore ai componenti proposti per il team di lavoro;
- Indipendenza (7 item) intende valutare i rischi per l'indipendenza del revisore connessi a recenti incarichi, diversi da quelli di revisione, in corso presso Banco di Desio e della Brianza S.p.A. o controllate, descrizione dell'approccio che la società di revisione intende adottare per fronteggiare eventuali situazioni di incompatibilità o minaccia all'indipendenza ai sensi della normativa applicabile agli Enti di Interesse Pubblico.

Le rimanenti tre sezioni sono invece espressione della qualità dell'offerta formulata:

- Professionalità (10 item) guarda agli organici a disposizione dell'offerente nei settori d'interesse e in dettaglio alla composizione dei team specificamente proposti per l'incarico, con individuazione delle figure chiave (partner, manager, specialisti), relative seniority e referenze professionali, grado di conoscenza del Gruppo Banco Desio;
- Tecnicità (8 item) esamina l'approccio e il piano di revisione, con dettaglio sull'identificazione dei rischi, le soglie di materialità, gli strumenti tecnici di supporto, il processo di interazione con le strutture aziendali e le funzioni interne di controllo, la gestione del processo di transizione per l'avvio dell'attività di revisione;
- Impegno previsto (3 item) valuta l'effort e il mix professionale preventivati, in termini di numero di ore per ciascun incarico e figura professionale, incluso il monte ore dedicato al passaggio di consegne dal revisore uscente e alla presa in carico dell'attività.

Per ogni offerta è stato valutato il riscontro documentale fornito dall'offerente per ciascun elemento informativo richiesto all'interno di ogni sezione, e il giudizio è stato sintetizzato nell'attribuzione di un punteggio per lo specifico item.

Come indicato nella richiesta d'offerta, in ragione del fatto che talune caratteristiche dell'offerente erano ritenute particolarmente qualificanti, le "Informazioni Organizzative e di Indipendenza" e le "Informazioni Tecnico-Professionali" sono state giudicate preliminarmente a ogni altro elemento della proposta. Di conseguenza, solo le offerte formulate da società che hanno ottenuto una valutazione complessivamente più elevata con riferimento ai requisiti di questi due ambiti di interesse preminente sono state prese in considerazione per la successiva valutazione delle "Informazioni Economiche".

La rilevanza assegnata a ciascun item e a ciascuna sezione ai fini della sintesi complessiva è stata fissata preliminarmente alla gara. Ai fini del punteggio complessivo, alla valutazione delle "Informazioni Organizzative e di Indipendenza" è stato attribuito un peso del 30%, alla valutazione delle "Informazioni Tecnico-Professionali" è stato attribuito un peso del 45% mentre alla valutazione delle "Informazioni Economiche" è stato assegnato un peso del 25%.

Nell'ambito del processo istruttorio, il Comitato ha peraltro incontrato i rappresentanti delle cinque società di revisione al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi oltre a quelli già forniti nel set documentale dell'offerta.

Risultanze procedura di selezione

Ad esito dell'analisi relativa alle "Informazioni Organizzative e di Indipendenza" e alle "Informazioni Tecnico-Professionali" dei cinque offerenti, è stata definita una *short list* di tre società di revisione ammesse alla successiva fase di valutazione riguardante le "Informazioni Economiche" che ha comportato l'esclusione di BDO Italia S.p.A. e Mazars Italia S.p.A..

Il Comitato ha condiviso gli esiti della Valutazione complessiva emersa. In particolare, la rilevanza assegnata a ciascun item considerato nella richiesta di offerta (il sistema di *scoring* adottato) per rappresentare in forma sintetica le valutazioni effettuate, ha evidenziato già in questa fase della procedura di selezione un orientamento di preferenza del Comitato a favore delle offerte di KPMG S.p.A. ed EY S.p.A..

I principali elementi ritenuti qualificanti e tali da esprimere il suddetto orientamento di preferenza sono risultati i seguenti:

Allegato 2

- l'approccio di revisione, caratterizzato da soglie di materialità tali da fornire una elevata *assurance*, apprezzabile sia per le singole *legal entity* sia a livello consolidato;
- il previsto ricorso a approfondite verifiche di sostanza sulla base del *risk assessment* effettuato;
- le competenze e le esperienze professionali del team proposti, specificamente acquisite nei settori di operatività del Gruppo Banco Desio;
- il *mix* professionale caratterizzato da una ripartizione dell'*effort* tra le figure con diverso grado di *seniority* in cui è presente, rispetto alle altre offerenti, un maggiore impegno di risorse qualificate (*partner, manager*).

Secondo quanto stabilito dalla procedura di gara, il Comitato ha quindi proseguito le analisi anche sulle "Informazioni Economiche" delle offerte presentate dalle società EY S.p.A., KPMG S.p.A. e PwC S.p.A..

Ad esito della valutazione complessiva della documentazione prodotta dalle tre offerenti EY S.p.A., KPMG S.p.A. e PwC S.p.A., dagli incontri tenuti e dalle analisi svolte con cui è stato possibile apprezzare l'elevato *standing* dei servizi professionali offerti, le prime due società di revisione hanno conseguito le valutazioni complessivamente più elevate come di seguito riportato (punteggi espressi in centesimi):

Tavola 1 – Valutazione delle offerte

	EY	KPMG	PwC
Informazioni Organizzative e di Indipendenza	23,0	23,2	21,6
Informazioni Tecnico-Professionali	40,0	40,4	35,0
Informazioni Economiche	16,8	17,8	18,2
Totale	79,8	81,4	74,8
Graduatoria	2°	1°	3°

Condizioni economiche

Si fornisce di seguito un quadro dei contenuti delle due alternative individuate in termini di tariffe orarie, impegno previsto (ore) e onorari. Le tariffe orarie medie sotto riportate sono quelle risultanti dall'applicazione dei *mix* professionali previsti per gli incarichi quotati dalle offerte in termini di servizi di revisione legale, servizi accessori di revisione ("*ancillary audit assignments*") e altri servizi strettamente connessi all'incarico di revisione ("*audit-related*") come sopra richiamati.

Tavola 2 – Impegno previsto, onorari e rate per Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e per le altre società del Gruppo Banco Desio

Tipo di servizio	EY			KPMG		
	Effort (ore)	Onorari (€)	Rate medio (€)	Effort (ore) ¹	Onorari (€)	Rate medio (€)
Bilancio d'esercizio	2.500	138.000	55	2.314	127.556	55
Bilancio consolidato	440	24.700	56	446	24.167	54
Verifiche regolare tenuta contabilità	400	22.000	55	413	21.000	51
Bilancio Consolidato semestrale abbreviato	860	48.000	56	951	49.667	52
Prospetti Contabili consolidati (31/03 e 30/09)	1.040	58.000	56	1.370	71.111	52
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario	400	24.500	61	714	30.000	42
Altri servizi connessi alla revisione	80	4.800	60	94	3.500	37
Totale proposta per Banco di Desio e della Brianza	5.720	320.000	56	6.303	327.000	52
Altre Società del Gruppo	980	49.000	50	1.056	47.667	45
Totale proposta per Gruppo Banco Desio	6.700	369.000	55	7.358	374.667	51

Come si evince dalle tabelle, l'offerta KPMG, già preferibile dal Comitato in ragione dei contenuti "tecnici", è risultata in generale più conveniente sotto il profilo delle tariffe orarie medie applicate, tenuto conto da un lato della maggior efficienza stimata in termini di ore rispetto all'*effort* previsto dall'attuale società di revisione (-6%) in ragione dell'implementazione delle più recenti soluzioni tecnologiche che verrebbero applicate all'*audit* e dall'altro lato del *mix* delle figure professionali complessivamente previste (circa 15% ore *partner* e 30% ore *manager*).

Il quadro complessivo dell'*effort* e dei relativi onorari presentati nell'ambito dell'offerta, riferiti anche ai servizi di revisione legale conferibili dalle altre società del Gruppo Banco Desio, risulterebbe pari a complessivi 375 mila euro per l'offerta KPMG, da confrontare con un onere complessivo di 369 mila euro per l'offerta EY e un costo per gli incarichi previsti per l'attuale revisore nell'esercizio 2020 pari a circa 437 mila euro a fronte di circa 7.800 ore complessive.

Come richiesto nei documenti di gara, ciascun offerente ha poi indicato nell'ambito dell'offerta i principali contenuti economici che risulteranno applicabili per tutta la durata dell'incarico di revisione a tutte le società del Gruppo attuali e future e per tutti i servizi di revisione legale e volontaria, nonché per gli altri servizi strettamente connessi all'incarico di revisione che verranno di tempo in tempo assegnati. In particolare:

¹ Ore medie annue proposte per il novennio. L'offerta formulata da KPMG S.p.A. prevede una riduzione delle ore, rispetto a quelle previste per il 2020 dal revisore uscente, per le attività di revisione per gli esercizi 2023 e 2024 del 5% e per gli esercizi dal 2025 al 2029 del 10%

Allegato 2

- il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, nonché delle spese accessorie relative a tecnologia, servizi di segreteria e comunicazione è da ritenersi ricompreso negli onorari richiesti;
- l'adeguamento annuale dei compensi è previsto, in entrambe le offerte, sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

A valle di tutto quanto sopra, il Comitato ha quindi convalidato la relazione predisposta da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in qualità di Ente sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 16 comma 3, lett. e) del Regolamento Europeo sulle conclusioni della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti nel periodo 2021-2029.

Tutto ciò premesso, il Comitato, in relazione all'affidamento per il novennio 2021-2029 dell'incarico di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. per:

- o le attività di revisione legate di seguito indicate:
 - (i) revisione del bilancio d'esercizio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 39/2010;
 - (ii) revisione del bilancio consolidato di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 39/2010;
 - (iii) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ai sensi dall'art. 14 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 39/2010;
 - (iv) revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
 - o le attività accessorie di revisione e strettamente connesse all'incarico di revisione di seguito indicate:
 - (i) revisione contabile limitata dei Prospetti Contabili consolidati e delle relative note illustrative di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 marzo e al 30 settembre ai fini dell'inclusione nel calcolo del Capitale primario di classe 1 dell'utile in corso di formazione;
 - (ii) verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.;
 - (iii) *assurance* della "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" del Gruppo al 31 dicembre;
 - (iv) verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
- sulla base della procedura di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse,
 - considerato che l'art. 16 del Regolamento Europeo 537/2014 prevede che la proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti contenga almeno due possibili alternative di conferimento,
 - considerato che l'art. 16 del suddetto Regolamento richiede l'espressione di una preferenza debitamente giustificata per una delle due,

SOTTOPONE

all'Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ai sensi dell'art. 16 comma 2, del Regolamento Europeo 537/2014 nonché dell'art. 13 comma 1, e dell'art. 17 comma 1, del D. Lgs. 39/2010, alternativamente, le proposte relative al novennio 2021-2029 formulate da KPMG S.p.A. e da EY S.p.A. le cui componenti economiche, di *effort* (ore) e di *rate* medi riferite a ogni singolo esercizio sono di seguito sintetizzate:

Tavola 3 – Impegno previsto, onorari e rate per Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Tipo di servizio	EY			KPMG		
	Effort (ore)	Onorari (€)	Rate medio (€)	Effort (ore)	Onorari (€)	Rate medio (€)
Bilancio d'esercizio	2.500	138.000	55	2.314	127.556	55
Bilancio consolidato	440	24.700	56	446	24.167	54
Verifiche regolare tenuta contabilità	400	22.000	55	413	21.000	51
Bilancio Consolidato semestrale abbreviato	860	48.000	56	951	49.667	52
Prospetti Contabili consolidati (31/03 e 30/09)	1.040	58.000	56	1.370	71.111	52
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario	400	24.500	61	714	30.000	42
Altri servizi connessi alla revisione	80	4.800	60	94	3.500	37
Totale proposta per Banco di Desio e della Brianza	5.720	320.000	56	6.303	327.000	52

Allegato 2

ESPRIME

la propria preferenza in favore della KPMG S.p.A. la cui offerta è risultata preferita in ragione dei contenuti tecnici e per le tariffe orarie medie applicate;


DICHIARA

che la raccomandazione di cui sopra non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 dell'art. 16 del Regolamento Europeo 537/2014.

Desio, 11 febbraio 2020

Il Collegio Sindacale

Giulia Pusterla (Presidente)
Rodolfo Anghileri
Franco Fumagalli Romario




BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"
E
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL
23 APRILE 2020 (in prima convocazione)
24 APRILE 2020 (in seconda convocazione)**

ADDENDUM

Avvertenza:
*la presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2020,
costituisce modifica della Relazione pubblicata in data 13 marzo 2020*



Premesse

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. si è riunito in data 1 aprile 2020 a seguito dell'emanazione (i) della *“Raccomandazione di Banca d'Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da COVID-19”* e (ii) e dei successivi chiarimenti pubblicati dalla Banca Centrale Europea.

In considerazione delle finalità delle raccomandazioni da parte delle Autorità di Vigilanza e dell'impegno che il Gruppo Banco Desio sta approfondendo dall'inizio dell'emergenza per contribuire a mitigare gli effetti socio-sanitari ed economici della pandemia, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di recepire le indicazioni delle Autorità di Vigilanza assumendo le seguenti deliberazioni, anche in vista dell'Assemblea degli Azionisti confermata per il 23 aprile 2020 (in prima convocazione) e per il 24 aprile 2020 (in seconda convocazione).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporVi di seguire la **prima opzione** indicata dalla Banca Centrale Europa e, quindi, di mantenere la proposta di distribuzione di dividendi già formulata, ma con pagamento agli aventi diritto solo successivamente alla data del 1° ottobre 2020 e sotto la condizione sospensiva della conformità della totale distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio 2019 rispetto al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale, come valutato positivamente dal Consiglio di Amministrazione unitamente al quadro economico. Il tutto, restando inteso che, ove tale condizione non si verifichi nel termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione e, se del caso, l'Assemblea degli Azionisti, potranno comunque valutare l'assunzione – anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle Azioni di Risparmio (“Azioni Speciali”) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto – delle necessarie od opportune deliberazioni in linea con gli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza.

Vi proponiamo altresì di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di fissare – ove si verifichi la condizione sospensiva – la data di stacco della cedola, la *record date* del dividendo e la data a partire dalla quale verrà posto in pagamento il dividendo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, applicabile, con la precisazione che il dividendo sarà eventualmente corrisposto solo successivamente al 1° ottobre 2020.

Di conseguenza, il testo della relazione illustrativa sul Punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*“Destinazione del risultato di esercizio”*) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio u.s. e pubblicata in data 13 marzo u.s., viene sostituito dal testo di seguito riportato.

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sugli argomenti di seguito illustrati:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
BILANCI AL 31 DICEMBRE 2019**

L'argomento in esame viene trattato in modo unitario e risulta articolato in quattro sottopunti, al fine di consentire una votazione specifica sui punti 1.1 e 1.2, come segue (essendo i documenti sub 1.3 e 1.4 oggetto solo di presentazione e non anche di votazione):

1. Bilanci al 31 dicembre 2019:

1.1 Approvazione del Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della Società di Revisione.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

1.3 Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019;

1.4 Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019.

Si precisa che la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") è redatta in conformità al D.Lgs. 254/2016.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter c. 1 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) come successivamente modificato.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia ai singoli documenti sopraelencati, che sono a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e resi consultabili sul sito internet del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea", oltre che sulla piattaforma di stoccaggio IINFO, all'indirizzo www.linfo.it.

In considerazione anche della Raccomandazione di Banca d'Italia "sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da COVID-19", il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea Ordinaria le seguenti proposte di deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il [23] aprile 2020, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione individuale e consolidata, nonché della connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico individuali e consolidati, della relativa nota integrativa individuale e consolidata, dell'attestazione prevista dall'art. 154-bis del D.Lgs n. 58/1998, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") e delle lettere della Società di Revisione relative al Bilancio consolidato e al Bilancio di sostenibilità, nonché di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto sociale circa la destinazione dell'utile di esercizio,

DELIBERA

a) con riferimento al punto 1.1) all'ordine del giorno, di approvare la Relazione degli

Amministratori sulla Gestione nonché la connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo relativa all'esercizio 2019 ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza al 31 dicembre 2019, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;

b) *con riferimento al punto 1.2) all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto sociale, di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 44.886.464,14 come segue:*

- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| (i) | <i>10 % da assegnare alla riserva legale</i> | <i>Euro 4.488.646,00;</i> |
| (ii) | <i>10% da assegnare alla riserva statutaria</i> | <i>Euro 4.488.646,00;</i> |
| (iii) | <i>riserva per beneficenza
con il vincolo di destinazione ad iniziative socio-sanitarie connesse all'emergenza da Covid-2019;</i> | <i>Euro 50.000,00,</i> |
| (iv) | <i>ulteriore assegnazione alla riserva statutaria</i> | <i>Euro 21.500.431,40;</i> |

e

(v) *per l'importo complessivo di Euro 14.358.740,74 a distribuzione di dividendi a valere sugli utili 2019, il cui pagamento agli aventi diritto avverrà solamente dopo la data del 1° ottobre 2020, sotto la condizione sospensiva della conformità della totale distribuzione dei dividendi 2019 rispetto al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale come valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione unitamente al quadro economico, restando inteso che, ove tale condizione non si verifichi nel termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione e, se del caso, l'Assemblea degli Azionisti, potranno comunque valutare l'assunzione delle necessarie od opportune deliberazioni in linea con gli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.*

Solo in caso di avveramento della condizione nei termini di cui sopra, il dividendo sarà pari:

- *a Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie, per complessivi Euro 12.716.411,94;*
- *a Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, per complessivi Euro 1.642.328,80,*

e

- *sarà pagato assumendo quale "data di stacco", quale "record date" del dividendo e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, le date che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa, anche regolamentare, applicabile.*

Desio, 1 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
	1
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI FERRARI FABIO - PER DELEGA DI	0
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI RICHIEDENTE: BANCA ALBERTINI SPA	6.000.000
TEMPESTA NICOLA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	40
CAMINETTO NUOVO S.P.A. RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	1.015.680
AVOCETTA S.P.A. RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	10.059.800
GAVAZZI MARCO RODOLFO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	355.841
MORIGI GABRIELE	90
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P. RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	61.913.697
LADO STEFANO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	2.180.111
AVERLA SRL RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	3.703.425
RUSCONI CLAUDIO FRANCESCO ELISABETTA RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	6.500
POZZOLI GUIDO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	37.000
POZZOLI FRANCESCO ANTONIO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	3.300
POZZOLI FABIO ANTONIO RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	15.000
CORDANI ANTONIO SALVATORE RICHIEDENTE: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA	27
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO - PER DELEGA DI	85.290.511
S.C.S. SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCRL IN FALLIMENTO	2.827.350
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI FERRARI FABIO - PER DELEGA DI	0
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA PIR	15.000
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	70.000
DPA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC RICHIEDENTE: CBNY SA DEA-INTL SMALL CAP VAL POR	435.527

Pagina: 1

Allegato C all'atto
Rep. 16347 / 32208

F: Favorevole; C: Contrario; A: Assente; N: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			1	Strordinaria
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	13.389		F	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	24.452		F	
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON	24.128		F	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON	15.568		F	
AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON	1.212		F	
ANIMA FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON	56.681		F	
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON	20.306		F	
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	9.000		-	
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.278		F	
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	99.000		-	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.777		F	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	28.501		F	
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	876		F	
ANIMA GEO ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY	1.381.842		F	
ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY	86.466		F	
ANIMA ITALIA ANIMA SGR AGENTE:BNP2S /CLB CSDY	1.037.549		F	
ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNP2S /CLB CSDY	1.873.599		F	
ANIMA SGR ATTN	136.464		F	
RELIANCE TRUST COMPANY	500		F	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.010		F	
		5.338.125		

Legenda:
1 Modificato

16 maggio 2016 e 27 dello Statuto So

F: Favorevole; A: Assenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; B: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata "Cassa Rurale di Desio", trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione "Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio", e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione "BANCO DI DESIO", ha assunto l'attuale denominazione "**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - Società per Azioni**" il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della "Banca della Brianza S.p.A.".
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Art. 3 - Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del

termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 - Azioni

1. - Le azioni sono indivisibili.

2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.

3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.

4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.

5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.

6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.

7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

8. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.

Art. 6 - Azioni di risparmio

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.

2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in

tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.

3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 7 - Organi sociali

1. - Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.

5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter comma terzo del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.

3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. La società ha la facoltà

di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.

3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.

2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.

3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.

5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.

2. - Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di

mano.

3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.

4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 13 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.

3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia, nonché alle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 13 del presente statuto laddove applicabili anche all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Art. 15 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandanti stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, oltre a quanto indicato nei successivi alinea;

c) coloro che intrattengono rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la società, anche tramite patti parasociali;

d) coloro che rivestono o hanno rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") della società, di società controllate o sottoposte a comune controllo, di società in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge;

e) coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nell'esercizio precedente significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con la società, la società controllante o i soggetti in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo; coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro dipendente con i predetti soggetti;

f) coloro che percepiscono o hanno percepito nei tre esercizi precedenti, dalla banca o da una società controllante o controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva (even-

tualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;

g) coloro che rivestono la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della società ricopra la carica di Amministratore;

h) coloro che rivestano la qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della società incaricata della revisione legale della società;

i) coloro che abbiano stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di dodici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazio-

ne le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;

- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi in conformità alle suddette disposizioni in materia.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati

del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

Art. 17 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti

della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario é tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepita nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e at-

tribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca dei componenti dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel re-

lativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 21 - Compensi agli amministratori - Meccanismi di remunerazione e incentivazione

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in ca-

so di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo.

All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 22 - Organi e soggetti delegati

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 23 - Comitato Esecutivo

1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato

dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio) e il Direttore Generale.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato (se nominato), ai quali il Direttore Generale risponde.

3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato, o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.

4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.

5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato un Amministratore Delegato, su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Collegio Sindacale ivi indicata deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;

- i settori di attività relativi al credito,

all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;

- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al

requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà

provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 20, comma 3.

Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime,

promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;

- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;

- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;

- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;

- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle

operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato (se nominato) e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre, l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e

nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;

b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente maggiorato almeno del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;

c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.

F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni.

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 24 aprile 2020.